

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Equiparazione giuridica ed economica dell'indennità mensile spettante al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'indennità di rischio spettante al personale del medesimo Corpo che espleta funzioni tecnico-operative

Presentata il 28 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si rende necessario al fine di eliminare le disparità di trattamento economico e giuridico tra i ruoli amministrativi e tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale proposito si ricorda che il personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur essendo riconosciuto parte imprescindibile correlata al servizio di soccorso, da sempre subisce discriminazioni di trattamento economico e giuridico rispetto al personale che espleta funzioni tecnico-operative.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, stabilisce che: « A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sarà corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilità (...) ».

Invece, l'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che: « Dal 1° gennaio 1984, al personale di supporto tecnico, amministrativo e conta-

bile, compete il compenso incentivante nella misura e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 ».

Quindi al personale che espleta attività amministrativo-contabili e tecnico-informatiche viene corrisposta, per dodici mensilità, l'indennità mensile, non pensionabile, di importo pari al 50 per cento dell'indennità di rischio spettante al personale tecnico-operativo, come sancito dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che recita testualmente: « Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo(...) le indennità di cui sopra competono a decorrere dall'1° gennaio 1986 nella misura del 50 per cento per 12 mensilità non pensionabili(...) ».

È palese, perciò, la differenza di trattamento economico e giuridico delle due componenti dello stesso Corpo. Infatti, al personale che espleta attività amministrativo-contabili e tecnico-informatiche spetta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità di rischio che percepisce il personale che espleta funzioni tecnico-operative, solo per dodici mensilità e con totale esclusione dalla base pensionabile, ma calcolata invece come « competenza accessoria ».

Purtroppo tale ineguaglianza non è stata corretta neppure con il decreto legislativo n. 217 del 2005, che ha avviato la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si può affermare che le disparità di trattamento economico e giuridico tra il personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici e il personale che espleta funzioni tecnico-operative si sono mantenute, se non accentuate.

Pertanto, per porre fine a queste ingiuste disparità di trattamento tra le due componenti, per dare il giusto riconoscimento al personale amministrativo-contabile e informatico e per evitare l'insorgere di un possibile contenzioso, si equiparano, giuridicamente ed economicamente, le indennità *de quo* e nello specifico, si ridetermina l'indennità mensile di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 1984, spettante al personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura pari al 100 per cento dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e si prevede che essa compete per tredici mensilità ed è interamente pensionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, al personale del supporto tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità mensile di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n.210, compete per tredici mensilità nella misura pari al 100 per cento dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.210 del 1984 ed è interamente pensionabile.

€ 1,00



16PDL0056080